Gli elementi per valutare la convenienza a eseguire l'operazione entro il prossimo 2 novembre

Terreni al test della rivalutazione

Un trattamento tributario per ciascuna qualifica dell'area

Pagina a cura DI FABRIZIO G. POGGIANI

ntro il prossimo 2 novembre, scatta la necessità per contribuenti di valutare la convenienza a rivalutare, mediante redazione di una perizia e versamento dell'imposta sostitutiva, le aree edificabili e i terreni di qualsiasi tipo.

Con il comma 229, dell'arti-

Con il comma 229, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), sono stati riaperti i termini per rivalutare, oltre che le partecipazioni societarie (si veda ItaliaOggi Sette del 27/09/2010), anche i terreni, di qualsiasi natura, che possono far realizzare, in sede di cessione, plusvalenze tassabili, ai sensi degli articoli 67 e 68, dpr n. 917/1986 (Tuir).

Oggetto. I terreni oggetto della rivalutazione sono sia quelli a destinazione agricola che quelli edificabili, nonché i diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie, ecc..) posseduti alla data del 1° gennaio 2010.

Sul punto, si rende necessario effettuare una valutazione di convenienza, anche in relazione alla qualifica dell'area (agricola, edificabile, lottizzata ecc.) stante il diverso trattamento tributario previsto dalla relativa disciplina, di cui all'articolo 67 del Tuir; è noto, infatti, che i terreni agricol in on risultano tassabili solo se posseduti da più di cinque anni o se posseduti per un periodo inferiore, ma se acquisiti per successione (mortis causa). Per quanto concerne l'acquisizione a titolo gratuito (inter vivos) si ricorda, in particolare, la recente modifica alla lettera b), comma l, dell'art. 67 del Tuir, introdotta dal dl n. 223/2006 che, in via generale, ha ricondotto nelle fattispecie tassabili le cessioni di terreni agricoli acquisti per donazione, assumendo quale valore di acquisto il costo del donante. Ulteriore fattispecie esente da tassazione è quella relativa all'espropriazione di terreni collocati o collocabili nelle zone «E» (uso agricoli) e «F» (attrezzature di interesse generale).

Applicazione. Per quanto

Applicazione. Per quanto concerne la pratica applicazione della rivalutazione, stante il fatto che si tratta di una riapertura dei termini, si rendono utilizzabili tutti i chiarimenti forniti in precedenza e sul tema dall'Amministrazione finanziaria.

ministrazione mianziaria.

Si ricorda che i beni non devono essere posseduti nell'ambito
dell'impresa, ma esclusivamente
da soggetti «non» imprenditori,
quali persone fisiche, società
semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, al
di fuori dell'eventuale attività
d'impresa esercitata.

a impresa esercitata.
La rivalutazione si perfeziona
con la redazione di una perizia
giurata a cura di professionisti dell'area tecnica (ingegneri,
architetti, geometri, agronomi,
agrotecnici e periti agrari, periti

15%

La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili			
Ambito oggettivo	Terreni agricoli e con qualsiasi altra destinazione		
Ambito soggettivo	Terreni ed aree detenuti da soggetti «non» imprenditori (persone fisiche, so- cietà semplici, associazioni professionali, enti non commerciali)		
Data di possesso	I terreni devono essere posseduti alla data dell'1/1/2010		
Imposta sostitutiva	L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4% a prescindere dal fatto che il terreno sia a destinazione agricola che edificabile, utilizzando il codice tributo «8056» (R.M. 144/2008) se non sostituito		
Termini	La perizia giurata ed il versamento dell'Intera quota o della prima rata dell'im- posta sostitutiva dovranno essere sviluppate entro il 2/11/2010		
Perizia (CM n. 9/2002)	La perizia redatta da professionisti dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici e periti agrari, periti industriali edili) deve essere precedente rispetto alla eventuale cessione		
Valore minimo (CM n. 15/2002)	Il valore minimo per i terreni è pari al valore di perizia sia ai fini dei redditi che delle imposte di registro e ipo-catastali a pena di decadenza della rivaluta- zione stessa		
Aree edificabili (CM n. 81/2002)	Il valore di perizia delle aree edificabili può essere adeguato (post rivalutazione) con utilizzo delle rilevazioni Istat		
Rivalutazione par- ziale (CM n. 12/2002)	Per i terreni è ammessa la possibilità di affrancare una sola quota di area in presenza di particella edificabile solo in parte (la perizia deve essere precisa sulla delimitazione)		
Diritti reali (CM n. 81/2002)	L'usufruttuario o il nudo proprietario possono rivalutare pro-quota ed in autonomia i terreni e le aree edificabili		
Terreno espropriato (CM n. 81/2002)	La rivalutazione resta valida se non si esercita l'opzione per la tassazione sostitutiva con ritenuta del 20% effettuata dall'ente pubblico		
Eredi/donatari (CM n. 81/2002)	beni non rivalutati dal de cuius: se il bene è acquisito dopo il 1º gennaio 2010, gli stessi non sono ammessi alla rivalutazione sempreché il de cuius non abbia già conferito l'incarico al perito beni rivalutati dal de cuius: si utilizza il valore indicato nella dichiarazione di successione/donazione		
Costo perizia	Il costo per la redazione della perizia diventa accessorio a quello del bene		
ICI	Il valore peritato (venale) diventa il valore imponibile assoggettato al tributo		

aura 20 000 ma lo stasso e i	sig. Giovanni Bianchi possiede un terreno agricolo acquistato al valore di iro 20.000, ma lo stesso è divenuto area edificabile e, pertanto, lo stesso intribuente pensa di cedere l'area in tempi brevi.		
Plusvalenza emergente tassa Imposta dovuta (30% x 180.0 (per semplicità si ipotizza al 3 Rivalutazione effettuata Valore evidenziato nella perizi Imposta sostitutiva dovuta (49 Costo fiscale delle quote ride	bile (200.000 – 20.000) 000) 0% l'aliquota IRPEF media) ia giurata % sul valore di perizia) eterminato	200.000 180.000 54.000 200.000 8.000 208.000	
Se la cessione avviene al valo imposta ipotizzata sulla mera imposta sostitutiva sulla rivalu Pisparmio da rivalutazione	plusvalenza utazione	54.000 8.000 46.000	
Convenienza In presenza di un prezzo di cessione pari al valore rideterminato con perizia, la convenienza è neutralizzata se l'imposta sostitutiva risulta pari all'imposta IRPEF senza rivalutazione. Pertanto, per la verifica, si rende applicabile la seguente formula:			
aliquota media IRPEF			
aliquota media IRPEF – 4%			
Valore di perizia = x costo fisca			
Per la verifica si veda la seguente tabella, nella considerazione che maggiore risulta la convenienza a rivalutare:			
a IRPEF	Maggior valore di perizia ris non rivalutato	spetto al costo	
and the state of t	+ 11%		
	+ 15%		
V	+ 19%		
	+ 25%		
	Il sig. Giovanni Bianchi possi euro 20.000, ma lo stesso è contribuente pensa di cedere Rivalutazione assente Valore evidenziato nella perizi Plusvalenza emergente tassa Imposta dovuta (30% x 180.0 (per semplicità si ipotizza al 3 Rivalutazione effettuata Valore evidenziato nella perizi Imposta sostitutiva dovuta (4 Costo fiscale delle quote ride Risparmio ottenuto Se la cessione avviene al valcimposta ipotizzata sulla mera imposta sostitutiva sulla rivali Risparmio da rivalutazione In presenza di un prezzo di la convenienza è neutralizz IRPEF senza rivalutazione Pertanto, per la verifica, si aliqui Valore di perizia aliqui Valore di perizia en risulta lo scostamento, marisulta lo scostamento, marisulta lo scostamento, marisulta di conveniene di serio di conveniene se sulla rivali di con	euro 20.000, ma lo stesso e diversito area eutrabrie e, per contribuente pensa di cedere l'area in tempi brevi. Rivalutazione assente Valore evidenziato nella perizia giurata Plusvalenza emergente tassabile (200.000 – 20.000) Imposta dovuta (30% x 180.000) (per semplicità si ipotizza al 30% l'aliquota IRPEF media) Rivalutazione effettuata Valore evidenziato nella perizia giurata Imposta sostitutiva dovuta (4% sul valore di perizia) Costo fiscale delle quote rideterminato Risparmio ottenuto Se la cessione avviene al valore di perizia (200.000) imposta ipotizzata sulla mera plusvalenza imposta sostitutiva sulla rivalutazione Risparmio da rivalutazione In presenza di un prezzo di cessione pari al valore ridetermin la convenienza è neutralizzata se l'imposta sostitutiva risulta IRPEF senza rivalutazione. Pertanto, per la verifica, si rende applicabile la seguente for aliquota media IRPEF Valore di perizia Per la verifica si veda la seguente tabella, nella considerazio risulta lo scostamento, maggiore risulta la convenienza a ri sulta la seguente di perizia risulta la convenienza nella risultato **Maggior valore di perizia risunon rivalutato **HTMS**	

industriali edili) entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre e l'1/11 sono festivi) e prima che si concretizzi la cessione dell'area, con il contestuale versamento dell'intero importo o della prima rata di tre (2/11/2010–31/10/2011–31/10/2012) dell'imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore periziato.

Risultano rivalutabili, in via

Risultano rivalutabili, in via autonoma, anche i diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, enfiteusi ecc.), nonché singole particelle, ancorché non censite, identificate con precisione in perizia, naturalmente riferibili ai terreni posseduti dal contribuente alla data dell'11/1/2010. er quanto concerne il codice tributo da utilizzare, fatta salva l'indicazione di uno nuovo e la validità del codice già utilizzato per rivalutazione già perfezionata, si conferma la necessità di utilizzare il codice «8056» (rm n. 144/2008). Come per la rivalutazione delle partecipazioni è possibile non versare l'ultima rata della precedente rivalutazione, senza poter compensare gli importi già versati ma richiedendone il rimborso; sul tema permane il dubbio sull'applicazione della disciplina, di cui all'articolo 38, dpr 602/1973 (tesi dell'Agenzia delle entrate) o dell'articolo 21, dlgs. n. 546/1992 (tesi giurisprudenziale e dottrinale).

Convenienza. Preliminar-mente, è utile ricordare che il valore rideterminato costituisce la base di riferimento (costo di acquisto) ai fini dell'imposizione diretta (plusvalenza), ma anche ai fini dell'imposizione indiretta (registro, ipo-catastali e Iva, in tale ultimo caso se il cedente è un agricoltore), nonché dell'imosta comunale sugli immobili (Ici) come valore dell'area edi-ficabile. Pertanto, si rende necessario sviluppare un raffronto (si veda esempio in tabella) sul carico fiscale senza e con riva-lutazione, tenendo conto delle numerose situazioni presenti (area edificabile, area lottizzata, esproprio, terreno agricolo) che possono, talvolta, beneficiare di esenzioni o di modalità di tassazione favorevoli (esproprio, in primis) per il contribuente in procinto di cedere l'area; in generale, la convenienza si rilev maggiore tanto più basso risulti il costo fiscale (valore di acqui-sto o acquisizione) del terreno e tanto più vicina sia la data di realizzazione del corrispettivo. Infine, si ricorda che, a pena de-cadenza della stessa rivalutazione, il valore di cessione non potrà essere inferiore al valore stimato e che il costo fiscale potrà essere aumentato di eventuali costi sostenuti alla data cui si riferisce la rivalutazione ovvero alla data dell'1/1/2010.



+36%